

Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI STROPPIANA

Corso Libertà, 9



Esercizio 2024/2026

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2025/2026

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all'approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs.118/11).

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2001 e dell'art.11 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

L'ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al D.Lgs.118/2011*, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come "Neutralità e imparzialità"*;
- il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
- per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la "Pubblicità" dei dati di bilancio*;
- il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di "Prevalenza della sostanza sulla forma"*.
- Il bilancio è stato redatto sulla base del Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata, consentito agli Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti.

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI PER FORMULARE LE PREVISIONI DI BILANCIO

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera a)

I Principi contabili definiscono i contenuti minimi della “Nota integrativa” e tra questi, in posizione prevalente del Paragrafo 9.11.1 si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo ritenendo che nella lettura del documento di bilancio sia quanto mai opportuno sottolineare questi punti a dimostrazione della sostenibilità del bilancio di previsione.

I postulati del sistema di bilancio, o principi contabili, sono disposizioni tecniche di attuazione e di integrazione dell'ordinamento finanziario e contabile, formulati nel rispetto delle norme e secondo le finalità volute dal legislatore.

Si distinguono in postulati contabili o principi contabili generali e principi contabili applicati.

I postulati contabili costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio.

I principi contabili applicati specificano i singoli istituti definiti nell'ordinamento e identificano i corretti adempimenti in coerenza con le indicazioni generali dei postulati.

I postulati, così come i principi contabili applicati, sono soggetti ad evoluzione nel tempo e conseguentemente a revisione costante da parte del legislatore, al fine di rispondere alle mutevoli esigenze dei destinatari dei bilanci in merito alla qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori espressi, in conformità ai cambiamenti socio-economici del paese.

Il T.U.E.L., all'art. 151 comma 1, individua i postulati che devono essere osservati in sede di programmazione ma che hanno valenza generale e riguardano quindi tutto il sistema di bilancio.

A seguito dell'introduzione del D.lgs. 118/2011 l'articolo 151, così come l'art 162 rubricato “Principi del Bilancio”, rimanda l'individuazione dei principi contabili generali ed applicati agli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2024-2026 sono state predisposte nel rispetto dei principi contabili introdotti dall'art.8, comma 3 del D.Lgs n° 90 del 12.5.2016, ovvero:

- **annualità**: I documenti che compongono il sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto, sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
- **unità**: Il bilancio di previsione dev'essere unico, non si possono possedere più bilanci. Il principio indica inoltre che, in considerazione dell'unicità del bilancio, tutte le entrate sono destinate a finanziare tutte le spese, ad eccezione di eventuali vincoli di destinazione previsti dalla Legge.
Il principio dell'unità assume particolare rilievo con riferimento al bilancio di cassa. Infatti nella 'cassa' affluiscono flussi da diverse entrate che costituiscono un fondo unico a disposizione dell'Ente per ogni tipo di pagamento;
- **universalità**: tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte nell'unico bilancio. Sono pertanto vietate le gestioni fuori bilancio;

- **integrità**: tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza compensazioni;
- **veridicità**: i dati inseriti nei documenti del sistema di bilancio devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura finanziaria, economica e patrimoniale;
- **attendibilità**: le previsioni e le valutazioni contenute nei documenti di bilancio devono essere basate su analisi di tipo storico e programmatico e su criteri e parametri oggettivi che le rendano fondate e affidabili;
- **correttezza**: i documenti del sistema di bilancio devono essere redatti nel rispetto formale e sostanziale delle norme che li disciplinano
- **chiarezza e comprensibilità**: il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara esposizione delle voci e dei contenuti in modo tale da agevolare l'accesso e la conoscenza anche ai non addetti ai lavori;
- **trasparenza**: la classificazione delle spese in Missioni e Programmi, che caratterizza il sistema di bilancio di tutte le Amministrazioni Pubbliche in seguito al processo di armonizzazione, deve essere realizzata in modo tale da assicurare un trasparente e tempestivo raccordo tra le finalità della spesa e le politiche pubbliche, i sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e con quella funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari;
Per altro verso, la trasparenza è rilevata anche nell'obbligo di procedere all'inserimento dei documenti di bilancio nella sezione "Amministrazione trasparente" che ogni Amministrazione Pubblica deve istituire nel proprio sito internet ai sensi dei D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e n. 97 del 25.5.2016. In questi decreti, il principio della trasparenza è inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle Istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
- **significatività e rilevanza**: Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative in modo da risultare utili per soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale. Un'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori rese sulla base del sistema dei bilanci;
- **flessibilità**: il bilancio di previsione, una volta approvato, può essere modificato nel corso dell'esercizio per fronteggiare effetti derivanti da eventuali fatti imprevedibili, da circostanze straordinarie o da esigenze di rettifica delle previsioni;
- **congruità**: consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- **prudenza**: nel bilancio di previsione, devono essere iscritte solo le entrate e i valori economici positivi effettivamente realizzabili nel periodo considerato; le spese e i valori economici negativi sono limitati alle risorse finanziarie iscritte in bilancio e al piano dei pagamenti programmato nel periodo di riferimento;
- **coerenza**: richiede che sussista un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione
- **continuità**: si fonda sul presupposto che ogni sistema contabile deve rispondere alla caratteristica di durare nel tempo. In base a tale principio le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare a essere validi nel tempo, nel rispetto del principio dell'annualità, se le condizioni gestionali non richiedono significativi cambiamenti. L'applicazione di tale principio assolve alla finalità di garantire la stabilità dell'applicazione delle regole generali di finanza pubblica consentendo la comparabilità

nel tempo e nello spazio tra i settori, i livelli territoriali e tra i diversi valori riportati nei documenti contabili;

- **costanza**: richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro;
- **comparabilità**: i dati contabili rilevati nella successione del tempo devono poi essere correttamente rappresentati nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili;
- **verificabilità**: le informazioni desumibili dal ciclo di programmazione, gestione e rendicontazione devono essere verificabili;
- **imparzialità (neutralità)**: la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- **pubblicità**: affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale, devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti;
- **equilibri di bilancio**: riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Considerando l'evoluzione dei sistemi contabili che prevedono l'affiancamento a fini conoscitivi al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economica e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda anche gli equilibri delle varie parti, finanziaria, economica e patrimoniale, che compongono il sistema di bilancio;
- **competenza finanziaria**: costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- **competenza economica**: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli altri eventi della gestione, si riferisce alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale che affiancano, a scopo conoscitivo, le rilevazioni della contabilità finanziaria a base giuridica;
- **prevalenza della sostanza sulla forma**: informazione contabile deve rappresentare fedelmente e in modo veritiero le operazioni e i fatti avvenuti durante l'esercizio;.

Con gli allegati 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. 118/2011 vengono definiti ulteriori principi contabili definiti "applicati", che sono:

1. **Principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1)**: La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie;
2. **Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2)**: rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi;.
3. **Principio contabile applicato della contabilità economica patrimoniale (allegato 4/3)**: per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, con deliberazione del Consiglio comunale n° 7 del 27/06/2020, ad oggetto "Contabilità economico-patrimoniale. Esercizio della facoltà di non tenerla, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Esame ed approvazione della proposta all'uopo formulata dalla

Giunta Comunale" ha motivato la non adozione della contabilità economica patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2 del TUEL;

4. **Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4):** è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario, attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Con deliberazione del consiglio comunale n° 10 del 29.4.2019 ci si è avvalsi della facoltà di non predisporlo, ai sensi dell'art.233bis,comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Come disposto dal D.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Ulteriori premesse relative ai criteri generali di valutazione

Il Comune di Stroppiana era aderente all'Unione Coser Bassa Vercellese, con sede in Caresana (VC), al quale erano state trasferite funzioni fondamentali che il Comune aveva demandato all'Unione stessa.

In considerazioni delle deliberazioni dei Consigli comunali sotto riportate, è stata avviata la procedura di scioglimento dell'Unione Coser Bassa Vercellese, così come da presa d'atto attuata con Decreto Presidenziale n° 7 del 29/07/2022:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Costanzana n. 3 del 31.01.2022
- deliberazione del Consiglio Comunale di Pertengo n. 3 del 31.01.2022
- deliberazione del Consiglio Comunale di Pezzana n. 2 del 31.01.2022

Pertanto, le funzioni precedentemente in capo all'Unione sono state reinternalizzate al Comune, con conseguente istituzione di nuovi stanziamenti di spesa al Titolo I inerenti la gestione delle funzioni trasferite, e relativa diminuzione della quota di riparto per adesione all'Unione Coser Bassa Vercellese, attualmente derivati dal rimborso delle quote dei mutui assunti, dell'utilizzo del personale in comando per la fase di scioglimento e di spese di gestione.

Il Comune di Stroppiana ha richiesto all'Unione CoSer Bassa Vercellese di reinternalizzare n° 1 dipendente del servizio finanziario a far data dal 1.6.2023; successivamente è stata costituita la gestione associata del servizio finanziario con il Comune di Pezzana, di cui il Comune di Stroppiana risulta essere capofila.

A far data dal 1.9.2023 è stata costituita gestione associata del servizio di polizia locale con i Comuni di Caresana, Motta dè Conti e Fontanetto Po.

Il personale del servizio finanziario è stato autorizzato, inoltre, al distacco presso l'Unione CoSer Bassa Vercellese fino allo scioglimento definitivo della stessa.

Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (*attendibilità*). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (*attendibilità*). La formulazione delle previsioni di bilancio si è concretizzata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (*correttezza*).

I modelli di bilancio espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (*comprensibilità*). Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 – *Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati anche in base ai rispettivi andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - *Congruità*). L'entrata è stata predisposta per Titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del bilancio ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per quantificare gli importi dei diversi tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

Le entrate sono classificate in applicazione dell'art.15, comma 1, del D.Lgs n° 118 del 12.9.2011 e ss.mm. in:

TITOLI, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate;

TIPOLOGIE, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto;

Titolo I - Imposte, Tasse e Tributi locali

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione (Tip.302/E).

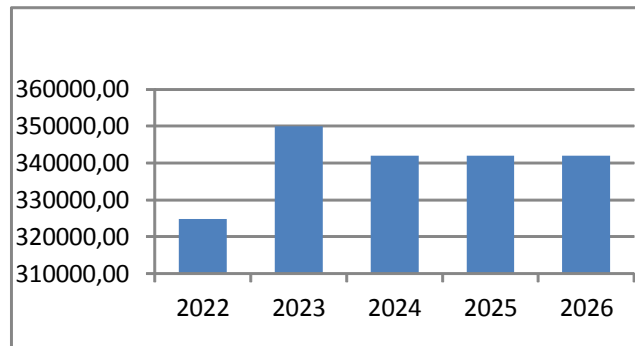
La valutazione delle previsioni di gettito inerenti le entrate tributarie sono state effettuate in funzione della base imponibile storica in possesso dell'ente sia per quanto attiene l'IMU che per la TARI rispetto alle superfici occupate dichiarate dai contribuenti e riscontrabili dalla banca dati

comunale integrata con i dati anagrafici e delle attività produttive e per l' Addizionale Comunale IRPEF, in applicazione delle aliquote e dei regolamenti comunali vigenti, come di seguito specificati:

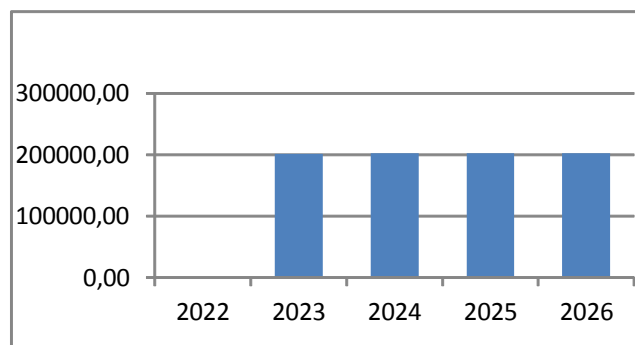
	IMU	ADD.IRPEF	TARI
Delibera Consiglio n°	2	3	12
Data	8.2.2023	8.2.2023	20.4.2023

Nel formulare le stime di gettito si è contabilizzato e preso in considerazione eventuali riduzioni/esenzioni stabilite autonomamente dall'amministrazione locale o da provvedimenti del Governo a legislazione vigente.

	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Cat.1010106 - Imposta municipale propria	324.738,78	350.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00



	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Categoria 1010151 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	201.717,92	202.000,00	202.000,00	202.000,00



Un'altra nota particolare va fatta sulle quote di Fondo solidarietà comunale (F.S.C.) dedicate a risorse per servizi sociali, asili nido e disabili. Il Ministero dell' Interno ad inizio novembre ha fornito un quadro d'insieme organicamente strutturato per servizio delle risorse disponibili e delle relative modalità di impiego, monitoraggio e rendicontazione relativamente alle risorse aggiuntive al F.S.C. finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza quali quelli sopra menzionati. L'ente rispetto a queste disponibilità di risorse e rispetto agli obiettivi di servizio ed i

LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) rilevabili per ogni singolo ente sul sito IFEL ha stanziato poste di spesa a favore del Consorzio Intercomunale a cui il Comune aderisce, stante la carenza di personale adeguato all'implementazione dei servizi richiesti.

	Accertamenti 2022	Accertamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo di solidarietà comunale	99.350,55	104.475,51	104.500,00	104.500,00	104.500,00
Fondo di solidarietà comunale_ asili nido	7.673,12	15.336,08	15.336,08	15.336,08	15.336,08
Fondo di solidarietà comunale_trasp.disabili	3.475,44	3.478,74	4.625,39	4.625,39	4.625,39

Titolo II - Trasferimenti di parte corrente

Le previsioni di bilancio, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).

Nel bilancio previsionale sono stati esposti trasferimenti con il seguente criterio:

trasferimenti senza vincoli di destinazione, provenienti dal Ministero dell'Interno

trasferimenti con vincoli di destinazione, provenienti dal Ministero dell'Interno

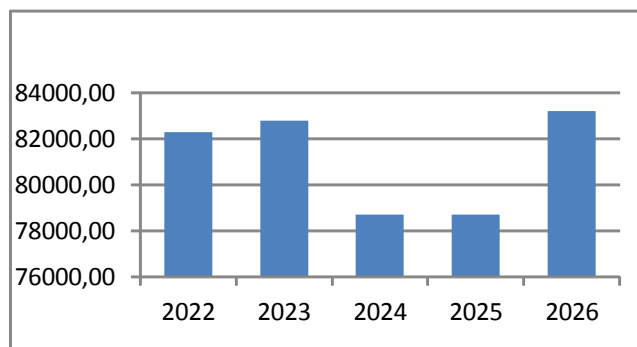
trasferimento per rimborso mutuo ammortamento mutuo ricostruzione ponte Marcova da parte di Regione Piemonte

trasferimenti da Comuni per gestione associata servizio finanziario

trasferimento per contributo ambientale Conai che sarà effettuato dal Consorzio dei rifiuti

I trasferimenti da PA quali Regione, Consorzi e Ministeri sono stati previsti negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.

	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	61.243,72	45.370,45	41.052,85	41.052,85	45.552,85
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	21.045,06	37.407,06	37.657,06	37.657,06	37.657,06
E.2.01.01.00.000 - Totale trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	82.288,78	82.777,51	78.709,91	78.709,91	83.209,91



Titolo III - Entrate extratributarie

Prevedono la riscossione di un diritto (Tip.100/E), da proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Le entrate extra-tributarie rappresentano la quota di risorse dell'ente determinata in base alle attività e servizi (servizi scolastici, servizi cimiteriali, servizi amministrativi, servizi commerciali) che l'ente intende attivare per l'utenza, secondo le tariffe applicate e secondo le percentuali di copertura di costo che l'amministrazione ha ritenuto di coprire. Si aggiungono ai proventi da servizi i proventi derivanti dalla gestione attiva del proprio patrimonio (affitti e canoni), i proventi del "Canone unico patrimoniale" che unisce in un unico provento le gestioni della occupazione di suolo pubblico, delle iniziative pubblicitarie sul territorio e del servizio pubbliche affissioni.

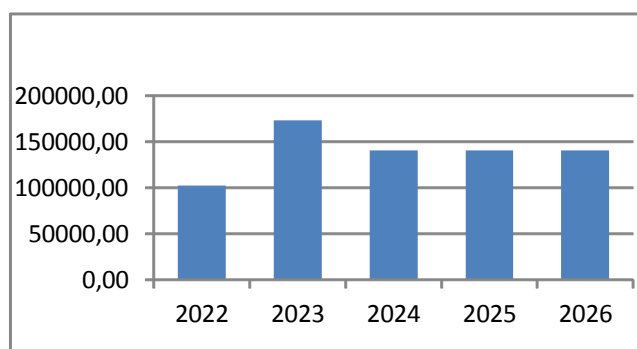
I proventi sono stati calcolati su base dati storici e fatto salvo che i servizi vengano ampliati va da sé che la previsione è legata ad un fattore numerico di servizi erogati in eguale misura nelle annualità precedenti secondo le tariffe approvate o confermate dalla Giunta Comunale, come di seguito specificate:

servizio	Delibera Giunta Comunale	
	n°	del
Mensa scolastica	29	05.09.2022
Illuminazione votiva	41	05.12.2022
Canone unico patrimoniale	6	19.03.2021
Cimiteriale	25	22.08.2022
Peso pubblico	6	19.01.2005
Diritti segreteria SUAP	24	23.6.2023
Diritti segreteria uff.tecnico	30	21.7.2023
CIE non residenti	38	04.09.2023

In questa sezione di bilancio vengono indicate, inoltre, le sanzioni ex art. 208, comma 4, del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992, e s.m.i., che stabilisce che i Comuni devono devolvere il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada alle finalità ivi previste, provvedendo annualmente, ai sensi del comma 5, a determinare, con deliberazione della Giunta Comunale, le relative quote di riparto.

Fino al 30.8.2023 erano di competenza dell'Unione Coser Bassa Vercellese.

	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.271,28	83.772,73	60.627,50	60.630,00	60.630,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interessi attivi	0,39	0,25	0,00	0,00	0,00
Altre entrate da redditi da capitale	2.744,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Rimborsi e altre entrate correnti	42.367,85	86.197,14	72.069,50	72.069,50	72.069,50
Totale entrate extratributarie	102.383,80	172.770,12	140.497,00	140.499,50	140.499,50

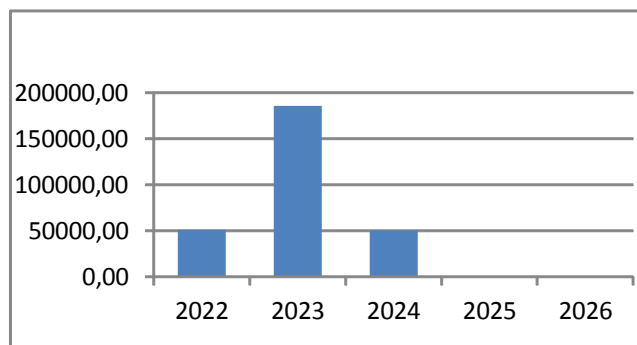


Titolo IV - Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E). Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

Le uniche entrate esposte sono riferite a finanziamenti PNRR, a cui si rimanda in apposita sezione dichiarata in seguito.

	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	35.602,23	176.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	15.495,79	9.216,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	51.098,02	185.216,00	50.000,00	0,00	0,00



Titoli abilitativi edilizi – utilizzo proventi

Un capitolo a sé stante è da dedicare all' utilizzo degli oneri di urbanizzazione o meglio, dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni, è disciplinato dall'art. 1, comma 460 della L. 232/2016, come modificato dall' art. 1-bis, comma 1, D.L. 148/2017. Tale comma prevede infatti che i suddetti proventi siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Con tale norma venivano finalmente superati – una volta per tutte – i limiti percentuali e le differenti tipologie di spese correnti che nel tempo vari provvedimenti normativi avevano individuato come finanziabili. Per individuare le spese relative ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria è necessario fare riferimento all'art. 4 della legge 847 del 29/09/1964 che elenca in maniera univoca e puntuale sia le une che le altre.

Le prime sono rappresentate da:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato;

g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra-larga effettuate anche all'interno degli edifici.

Le seconde sono invece costituite da:

- a) asili nido e scuole materne;
- b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
- c) mercati di quartiere;
- d) delegazioni comunali;
- e) chiese ed altri edifici religiosi;
- f) impianti sportivi di quartiere;
- g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- h) aree verdi di quartiere.

Sul testo del comma 460 è tuttavia intervenuto il Legislatore in sede di conversione del decreto Legge Milleproroghe (d.l. 162/2019) avvenuta con L. 8/2020 pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29/02/2020 e già in vigore dallo scorso 1° marzo. In particolare, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stata aggiunta una nuova tipologia di spesa finanziabile con i proventi in oggetto. A farlo è il comma 5-quinquies dell'art. 13 del decreto che prevede testualmente che all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia infine aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori".

Si evidenzia come l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 4/2022, intervenendo sulla formulazione dell'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, ha previsto a suo tempo l'estensione al 2022 della vigenza di alcune deroghe contabili, già previste a favore degli enti locali per gli anni 2020 e 2021, volte a consentire a tali enti di fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19. Per ora in funzione del 2023 sarà necessario attendere eventuali evoluzioni della normativa in materia. Analogamente la normativa annuale ha esteso il beneficio di utilizzo entrate da Titoli abilitativi edilizi anche per contrastare i maggiori costi energia e elettrica e gas come da art. 37/ter del DL 21/2022.

A ciò si aggiunga come chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Secondo la Corte dei conti, in ultima analisi, il Legislatore, diversamente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all'utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 e quindi annualità seguenti un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione, e nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire "senza vincoli temporali".

In altri termini, dal 2018 i proventi da "oneri di urbanizzazione" cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate alle determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla luce delle predette considerazioni il giudice dei conti afferma, in risposta al quesito formulato nella richiesta di parere, che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione"), a partire dall'1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente.

Al bilancio previsionale 2024/2026 non si è ritenuto applicare quanto sopra descritto in sede previsionale.

TABELLA E PCF E.4.05.01.01.000]

TABELLA E.4.05.01.01.000 - PERMESSI DI COSTRUIRE					
	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Accertamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
E.4.05.01.01.000 - Permessi di costruire	15.495,79	11.818,57	0,00	0,00	0,00

Titolo V - Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E).

Non vi sono previsti stanziamenti in merito.

	<i>Accertamenti 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione di crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo VI - Accensione di prestiti

Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E).

Non si prevede l'accensione di prestiti nelle annualità di riferimento.

	Accertamenti 2022	Stanziamenti 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate per accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo VII - Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno.

Negli anni precedenti il Comune di Stroppiana non ha utilizzato alcuna anticipazione di Tesoreria, pertanto nel bilancio previsionale non sono stati indicati stanziamenti.

Stanziamenti di uscita e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate, anche le previsioni sulle uscite sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento ed evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste di spesa (*attendibilità*). Le stime sulle uscite sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento, e questo, al fine di rendere affidabili i documenti così predisposti (*attendibilità*). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (*correttezza*) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevoli la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota Integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (*comprensibilità*). Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di bilancio e posseggano, inoltre, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 - *Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*). Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione futura, il ricorso a possibili adattamenti. Il bilancio, infatti, essendo per sua natura "di previsione" non può essere costruito come un sistema articolato di documenti imm modificabili. Un simile approccio, che negherebbe l'evidente complessità della gestione e produrrebbe una rigidità eccessiva nella gestione, è poco realistico ed è quindi controproducente. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di

uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n.7 - *Flessibilità*). Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n.8 - *Congruità*). Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Le previsioni di spesa del bilancio sono classificate secondo le modalità indicate all'articolo 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche in:

MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

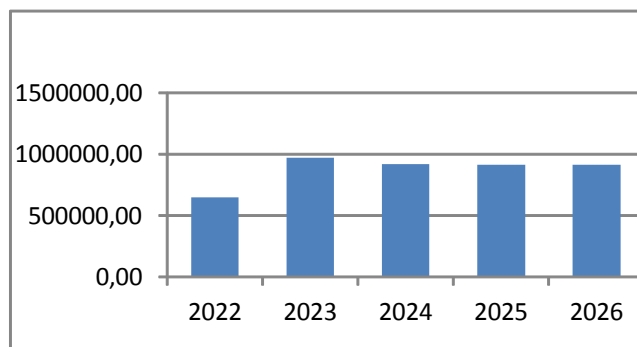
PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter del menzionato articolo 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

I programmi a loro volta sono ripartiti in titoli; macroaggregati; capitoli; articoli.

Titolo I - Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U).

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Redditi da lavoro dipendente	97.374,38	140.988,01	161.857,89	149.661,89	154.161,89
Imposte e tasse a carico dell'ente	8.999,89	11.896,15	13.478,53	13.008,62	13.008,62
Acquisto di beni e servizi	221.321,72	487.201,04	500.968,14	508.482,02	508.482,02
Trasferimenti correnti	254.362,67	225.483,66	144.302,30	149.284,34	149.284,34
Interessi passivi	49.381,66	45.221,00	40.843,00	36.238,00	31.400,00
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.506,80	1.208,02	1.376,94	1.158,00	1.158,00
Altre spese correnti	12.224,50	55.900,55	56.776,58	57.169,01	57.168,01
Totale spese correnti	645.171,62	967.898,43	919.603,38	915.001,88	914.662,88



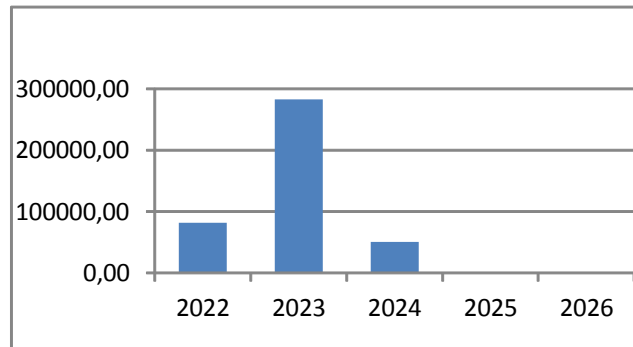
Titolo II - Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U).

Particolare attenzione è da porre alle opere ed interventi finanziati dal PNRR anche sotto l'aspetto dell'esigibilità e di una corretta determinazione dei crono programmi di spesa che intervengono sulla dimensione ed imputazione del F.P.V. nonché sotto l'aspetto puramente contabile di una corretta definizione della spesa sulla base dei programmi di finanziamento.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale, esclusivamente composte da spese inerenti interventi finanziati tramite PNRR, sezione meglio specificata di seguito, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.524,82	282.415,39	50.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	81.524,82	282.415,39	50.000,00	0,00	0,00



Titolo III - Incremento di attività finanziarie

Sono comprese nell'aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301/U), concessione crediti a breve termine (Macro.302/U), a medio e lungo termine (Macro.303/U), con l'aggiunta della voce residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304/U). Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva.

Non sono previsti stanziamenti in merito.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo IV - Rimborso di prestiti

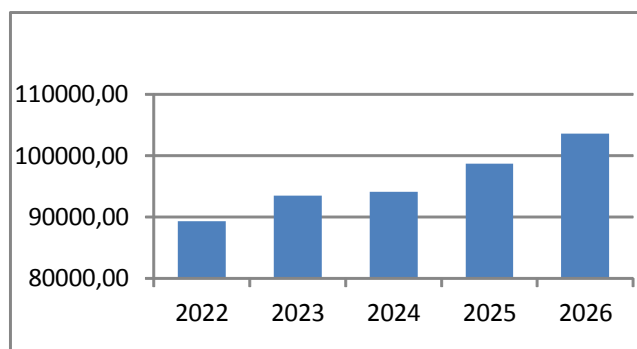
Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U). Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con

gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel bilancio ufficiale o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	89.308,75	93.476,00	94.065,00	98.669,00	103.508,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per rimborso prestiti	89.308,75	93.476,00	94.065,00	98.669,00	103.508,00



	<i>Impegni 2022</i>	<i>Impegni 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Rimborso prestiti a breve termine (F.A.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso da estinzione anticipata mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'evoluzione del debito negli anni ed il modificato peso pro-capite dell'indebitamento come evidenzia la seguente tabella:

<i>Anni di riferimento</i>	<i>Debito residuo e debito pro-capite</i>				
	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Debito residuo al 31.12	973.879,21	880.405,96	786.342,27	687.675,73	584.169,66
Abitanti	1.177,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00
Debito pro-capite	820,45	741,71	662,46	579,34	492,14

Titolo V - Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macro aggregato 501/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

Il Comune di Stroppiana non ha utilizzato negli anni precedenti anticipazione di tesoreria, pertanto si è ritenuto opportuno non stanziare alcuna somma in quanto è presumibile non ricorrere a tale possibilità.

ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera b)

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento dei investimenti determinanti;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:

Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 (Verbale di chiusura)		
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio	+	264.158,90
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio	+	24.318,55
Entrate già accertate nell'esercizio	+	1.269.078,84
Uscite già impegnate nell'esercizio	-	1.157.995,31
Riduzioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio	+	32,60
Riduzioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio	+	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	=	399.593,58
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio	+	21.800,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio	-	157.800,00
Riduzione dei residui attivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	-	0,00
Incremento dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Riduzione dei residui passivi, presunta per il restante periodo dell'esercizio	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio	-	0,00
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/	=	263.593,58
Composizione del risultato di amministrazione presunto		
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31 Dicembre		73.918,19
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo Contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		10.211,34
Totale Parte Accantonata		84.129,53
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		57.960,02
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.731,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		0,00
Altri Vincoli		0,00
Totale Parte Vincolata		61.691,61
Totale Parte Destinata agli investimenti		7.642,42
Totale Parte Disponibile		110.130,02

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte accantonata è riportato qui di seguito (Allegato A1 al Bilancio di Previsione):

<i>Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto</i>						
	<i>Risorse accantonate al 1/1/2023</i>	<i>Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)</i>	<i>Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023</i>	<i>Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-)</i>	<i>Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023</i>	<i>Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione</i>
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contezioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	45.803,96	0,00	28.114,23	0,00	0,00	73.918,19
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	6.669,66	0,00	3.541,68	0,00	0,00	10.211,34
Totale risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto	52.473,62	0,00	31.655,91	0,00	0,00	84.129,53

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte vincolata è riportato qui di seguito (Allegato A2 al Bilancio di Previsione):

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto								
Risorse vinc. al 1/1/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrati one (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrati one (dati presunti)	Cancellazion e nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrati one (+) e cancellazion e nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazion e nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazio ne del rendiconto dell'esercizio 2019 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrati one presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione	
Vincoli derivanti dalla legge	91.668,46	11.302,57	45.011,01	0,00	0,00	0,00	57.960,02	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti	3.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,59	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto	95.400,05	11.302,57	45.011,01	0,00	0,00	0,00	61.691,61	0,00

Il dettaglio relativo alla composizione del risultato di amministrazione presunto parte destinata agli investimenti è riportato qui di seguito (Allegato A3 al Bilancio di Previsione):

Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto							
Risorse destinate agli investim. al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020 (dato presunto)	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunto al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione	
Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto	9.777,42	0,00	2.135,00	0,00	0,00	7.642,42	9.777,42

ELENCO ANALITICO UTILIZZO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE RISULTATO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera c)

Al bilancio di previsione 2024/2026 non sono applicate quote di avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2023.

ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera d)

Per quanto riguarda il versante degli impieghi, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole.

Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto che *"per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco"* (D.Lgs.267/00, art.200/1).

Modalità di finanziamento degli investimenti

Le fonti a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi). L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata con la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

Principali investimenti previsti nel triennio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue ripreso dal DUP, elenca i principali investimenti che si prevede saranno attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza.

Nel bilancio previsionale è presente solamente l'opera di efficientamento energetico del palazzo comunale finanziato con fondi PNRR.

Monitoraggio opere PNRR/PNC

Opere già esistenti:

Descrizione opera	CUP	Spesa	anno
MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DELLA PALESTRA COMUNALE AL SERVIZIO DELLE SCUOLE	I84H20000000001	49.447,17	2020
MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE (CORTILE SUD) DEL PALAZZO MUNICIPALE MESSA IN SICUREZZA	I85F21001170001	48.583,19	2021
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLA MATERNA	I89J21001240001	47.607,03	2021
MESSA IN SICUREZZA ED EFF.ENERGETICO SEDE MUNICIPALE	I84J22000290006	50.000,00	2022
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOCALI POLIFUNZIONALI	I84H22000800006	50.000,00	2023
INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR	I89E23000010001	1.220,00	2023
Totale opere esistenti		246.857,39	

Opere programmate

Descrizione opera	CUP	Spesa 2024
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE	I84H22000810006	50.000,00

STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CHE COMPRENDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011

Lettera e)

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non è stata prevista la quantificazione del FPV in sede di redazione del bilancio di previsione in

quanto sarà oggetto di specifica determinazione in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

**ELENCO GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE
DALL'ENTE A FAVORI DEGLI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI
SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera f)

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti, sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo.

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di altri soggetti.

**GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E
STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI
RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO
UNA COMPONENTE DERIVATA**

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera g)

Non sono previsti oneri derivanti da alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

ORGANISMI STRUMENTALI

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera h)

Articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, introdotte dell'art.1, comma 2, lett. b) del D.Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni.

Non ricorre la fattispecie

ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011
Lettera i)

Gli enti locali hanno la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, facoltà riconosciuta dalla normativa, che indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della

pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione	Quota di partecipazione	Riferimento	
AMC SpA	1,63	Servizio idrico integrato	www.amcspa.it
CO.VER.FO.P. S.c. a r.l.	0,21	Servizi di formazione	www.coverfop.it
C.O.VE.VA.R. (Consorzio area vasta)	0,78459	Servizio raccolta e gestione rifiuti	www.covevar.it

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

Paragrafo 9.11 - Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011

Lettera j)

A) Fondi ed accantonamenti

Ai sensi del D.Lgs n° 118/2011 e successive modificazioni, per assicurare l'equilibrio duraturo dei bilanci e la sostenibilità del debito degli enti territoriali è stato costruito un sistema contabile che, mutuando istituti propri della contabilità economico-patrimoniale, prevede la necessaria imputazione e valorizzazione, secondo regole predeterminate, di "accantonamenti" e di "fondi", da imputarsi alla Missione 20 di spesa.

Gli accantonamenti nel bilancio di previsione e le quote accantonate nel risultato d'amministrazione contribuiscono, a mantenere, nel tempo, un simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. I fondi e gli accantonamenti costituiscono, infatti, uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva "sterilizzazione" di una certa quantità di risorse, atte a bilanciare eventuali future sopravvenienze passive.

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il principio contabile dispone altresì che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Ai fini della quantificazione del FCDE l'Ente ha utilizzato il metodo.

Per quanto concerne la quantificazione delle percentuali di svalutazione relative alle singole entrate, la media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi è stata calcolata con il criterio della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui)

[TABELLA FCDE]

TABELLA FCDE

	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
U.1.10.01.03.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte corrente	28.114,23	34.078,33	34.079,30	34.079,30
U.2.05.03.01.000 - Fondo Crediti di difficile esazione (FCDE) parte investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00

Ai fini dell'individuazione della basi di calcolo della succitata media, l'Ente:

- non si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21), di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del

titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021

- si è avvalso della c.d. “regola del +1” come da FAQ Arconet n° 26

Accantonamenti in fondi rischi

Non sono previsti stanziamenti nel bilancio previsionale in quanto non ne ricorre la fattispecie.

Fondo oneri futuri

Non sono previsti stanziamenti nel bilancio previsionale in quanto non ne ricorre la fattispecie.

Fondo passività potenziali

Non sono previsti stanziamenti nel bilancio previsionale in quanto non ne ricorre la fattispecie.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'art. 9 comma 2 del DL 152/2021 convertito in Legge 233/2021 prevede l'accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDB) di cui art. 1 commi da 858 a 872 Legge 145/2021, con delibera di Giunta, entro il 28 febbraio di ogni anno anche in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria.

In particolare, il comma 862 art. 1 Legge 145/2018, come modificato da art. 9 comma 2 DL 151/2021 convertito in Legge 233/2021, dispone:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
- Riduzione del 3 per cento dei costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T – 1)

Nonostante l'attuale formulazione del comma 862 preveda che il fondo sia quantificato dalla giunta comunale entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, l'Ente ha ritenuto corretto calcolarlo in bilancio sin dalla sua iniziale approvazione, calcolandolo in base ai dati in possesso alla data di redazione del bilancio di previsione, rimandandone comunque la puntuale definizione entro il termine previsto dalla normativa vigente.

I dati rilevati alla data odierna dalla piattaforma della PCC sono i seguenti:

Anno di pagamento	Trimestre di pagamento	ITP
2023	-	-9,01
2023	2023-4	-6,89
2023	2023-3	2,86
2023	2023-2	-17,74
2023	2023-1	-13,20

Pertanto si evince che non è dovuto alcun accantonamento.

Fondo perdite società ed organismi partecipati

Nel caso in cui una partecipazione detenuta dall'ente locale presenti uno o più esercizi di gestione chiusi con risultato negativo, oppure che le condizioni di bilancio evidenzino particolari criticità, è obbligo accantonamento calcolato in relazione alle perdite di bilancio future.

Non ricorre la fattispecie alla data odierna, pertanto non sono stati previsti accantonamenti.

Altri fondi strutturati dall'ente

A fronte delle esigenze di bilancio pluriennali ha ritenuto opportuno prudenzialmente accantonare le seguenti risorse nel bilancio di previsione 2024/2026:

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo Indennità di fine mandato	2.208,00	2.208,00	2.208,00
Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	3.000,00	3.000,00	3.000,00

L'accantonamento delle **indennità di fine mandato** è un obbligo da normativa ed è proporzionale all'indennità di carica del Sindaco.

Il **fondo rinnovi contrattuali** è strutturato secondo le prescrizioni dell'ANCI e della normativa in funzione del futuro rinnovo contrattuale,

Gli stanziamenti sono atti a garantire l'effetto di copertura dei costi in previsione del nuovo CCNL non essendo ad oggi possibile imputare correttamente sui capitoli di spesa di personale gli specifici aumenti per ufficio/servizio, applicando una percentuale pari al 2,5% del macroaggregato 101.

Fondo di riserva

In base a quanto stabilito dall'art. 166 del DLgs 267/2000 e s.m.i. gli enti locali stanziavano nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Inoltre la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

[TABELLA FONDO RISERVA]

TABELLA FONDO DI RISERVA				
	Competenza 2023	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo di riserva	2.740,23	2.800,17	3.191,63	3.190,63
Fondo di riserva di cassa	4.000,00	4.000,00		

PERCENTUALE DI APPLICAZIONE			
	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Fondo di riserva	0,31%	0,35%	0,35%

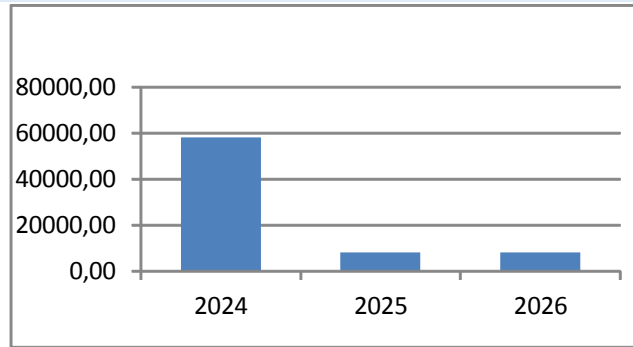
Individuazione ed utilizzo entrate non ricorrenti e loro destinazione a spesa non ricorrente

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'[art. 187](#), comma 2, lett. d), [TUEL](#) si occupa l'[allegato 7](#) al [D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente. Sono state esposte a bilancio, da considerarsi non ricorrenti, entrate e spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- f) i contributi agli investimenti.

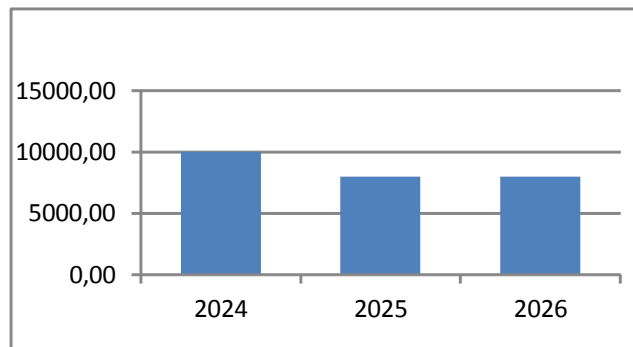
Le entrate non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

Entrate non ricorrenti	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
500 - Rimborsi e altre entrate correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
200 - Rimborsi in entrata	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
200 - Contributi agli investimenti	50.000,00	0,00	0,00
500 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	50.000,00	0,00	0,00
Totale entrate non ricorrenti	58.000,00	8.000,00	8.000,00



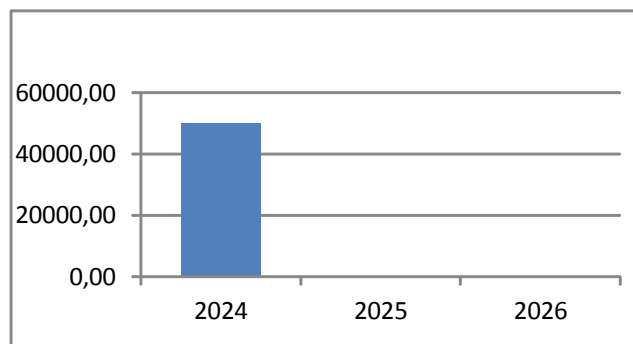
Le spese correnti non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

Spese non ricorrenti	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
1 - Spese correnti	10.000,00	8.000,00	8.000,00
103 - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale spese correnti non ricorrenti	10.000,00	8.000,00	8.000,00



Le spese in conto capitale non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

Spese non ricorrenti	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
2 - Spese in conto capitale	50.000,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	0,00	0,00
Totale spese in conto capitale non ricorrenti	50.000,00	0,00	0,00



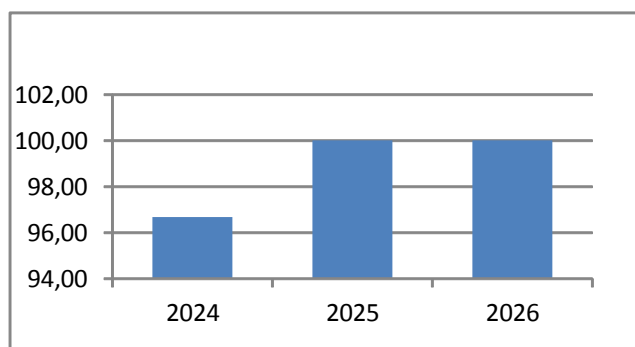
La corrispondenza tra le spese in conto capitale e la lettera degli equilibri di bilancio L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili viene qui riportata:

	2024	2025	2026
Totale spese in conto capitale straordinarie	50.000,00	0,00	0,00
Equilibri di Bilancio:			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00

Le spese (altri titoli) non ricorrenti dell'ente sono le seguenti:

L'eccedenza spese non ricorrenti su entrate non ricorrenti è riportata qui di seguito:

	Competenza 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
Totale entrate straordinarie	58.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale spese straordinarie	60.000,00	8.000,00	8.000,00
Eccedenza spese non ripetitive su entrate non ripetitive	96,67	100,00	100,00



B) Gestione dei servizi a domanda individuale

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio ed ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Per quanto riguarda la tipologia di prestazione, rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale "(..) tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale (..)" (D.M. 31.12.83). Lo stesso decreto elenca poi le diverse tipologie di servizi a domanda individuale che, se erogati dall'ente al cittadino, sono soggette alla corrispondente disciplina.

Le categorie di servizi pubblici a domanda individuale, come da Decreto Ministeriale 31-12-83, servizi offerti dall'ente al cittadino che richiedono una compartecipazione con tariffa in carico al cittadino/utente, sono le seguenti:

- Mense, comprese quelle ad uso scolastico
- Pesa pubblica
- Servizi funebri, pompe funebri e illuminazioni votive

Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio, è definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale richiamato dai principali documenti di programmazione.

[TABELLA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE]

TABELLA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE					
<i>Riepilogo tasso di copertura servizi a domanda individuale</i>					
<i>Servizio</i>	<i>Spese</i>			<i>Entrate</i>	<i>Percentuale</i>
	<i>Personale</i>	<i>Altre spese</i>	<i>Totale</i>		
Illuminazione votiva cimitero	9.725,00	2.450,00	12.175,00	9.580,00	78,69 %
Mensa scolastica	6.170,00	38.000,00	44.170,00	24.775,00	56,09 %
Peso pubblico	1.945,00	3.600,00	5.545,00	4.225,00	76,19 %

C) Servizi ad I.V.A.

L'ente locale svolge attività e propone servizi sia nel campo istituzionale, che di diritto gli compete, rispetto alla gestione delle funzioni fondamentali ma spesso eroga servizi che per loro natura e modalità di erogazione/fruizione hanno natura commerciale e quindi rientrano a pieno titolo in campo IVA.

L' Imposta sul Valore Aggiunto è un'imposta erariale indiretta, introdotta dal sistema impositivo previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che colpisce i consumi attraverso l'assoggettamento a imposizione del valore aggiunto, nelle varie fasi del processo produttivo-commerciale.

I servizi ad IVA rilevati e certificati a bilancio sono i seguenti:

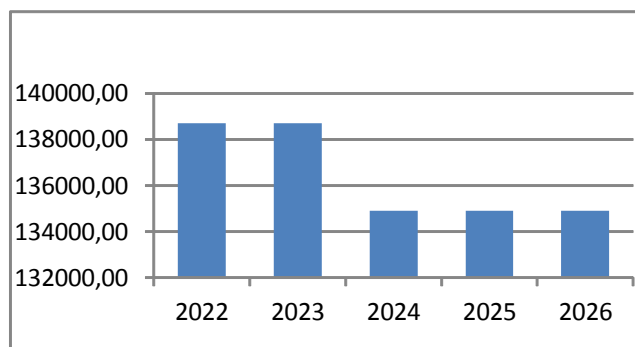
- gestione mense;
- pesa pubblica;
- illuminazione votiva;

D) Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse.

Nel prospetto sottostante si riportano i livelli di indebitamento:

<i>Andamento delle quote capitale e interessi</i>					
	<i>Impegni 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Quota Interessi	49.381,66	45.221,00	40.843,00	36.238,00	31.400,00
Quota Capitale	89.308,75	93.476,00	94.065,00	98.669,00	103.508,00
Totale	138.690,41	138.697,00	134.908,00	134.907,00	134.908,00



E' opportuno evidenziare che i proventi delle rinegoziazione dei mutui, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D.L. 78/2015 come modificato da ultimo dal comma 5-octies dell'art. 3 del D.L. 228/2021 prevede la possibilità per gli enti locali dal 2015 al 2024 di utilizzare senza vincoli di destinazione e quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di mutui.

Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti.

L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile che ha preceduto la stesura definitiva del bilancio ha considerato sia gli effetti di una possibile espansione del ricorso al credito che il peso degli interessi passivi netti sull'equilibrio finanziario.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

<i>Incidenza degli interessi sulle entrate correnti</i>					
	<i>Imp./Acc. 2022</i>	<i>Stanziamenti 2023</i>	<i>Competenza 2024</i>	<i>Competenza 2025</i>	<i>Competenza 2026</i>
Quota Interessi	49.381,66	45.221,00	40.843,00	36.238,00	31.400,00
(*) Entrate Correnti stimate	778.589,28	782.140,45	754.355,33	1.056.555,88	1.013.668,38
% su Entrate Correnti	6,34	5,78	5,41	3,43	3,10
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%	10%	10%

(*) Dati Riferiti a 2 Esercizi Precedenti rispetto alla Colonna selezionata

E) Enti strumentali

Gli Enti strumentali del Comune sono, in sostanza, quegli enti in cui il Comune ha una partecipazione e che svolgono attività proprie del Comune (servizi pubblici che il Comune, per il suo ruolo istituzionale, deve fornire ai cittadini), aventi propria personalità giuridica:

<i>Denominazione</i>	<i>Riferimento</i>
C.I.S.A.S. (Consorzio intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale)	Servizi socio assistenziali
Associazione volontari di protezione civile "Marcova" O.D.V.	Servizio di protezione civile

F) Convenzioni

Sono attualmente attive le seguenti Convenzioni con Comuni per la gestione di alcuni servizi, come di seguito specificati:

<i>Comune capofila</i>	<i>servizio</i>
Trino Vercellese	Distretto del commercio
Trino Vercellese	Promozione territori

Sono, inoltre, attive convenzione per gestione associata di servizi come di seguito specificati:

<i>Comune capofila</i>	<i>servizio</i>
Motta dè Conti	Polizia locale
Pezzana	Tributi
Stroppiana	Finanziario

G) Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale fotografa, prendendo in considerazioni i macroaggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Voce di Stampa		2022	2021
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	Immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00
II	1 Beni demaniali	1.616.321,74	1.653.219,64
1.1	Terreni	2.993,53	2.993,53
1.2	Fabbricati	25.915,44	21.236,69
1.3	Infrastrutture	1.587.412,77	1.628.989,42
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.849.271,54	1.752.269,69
2.1	Terreni	306.207,66	306.207,66
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	987.004,25	885.618,12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	39,88	59,85
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.081,63	2.803,78
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.626,03	4.314,72
2.7	Mobili e arredi	9.270,02	2.887,88
2.8	Infrastrutture	514.654,07	539.936,82
2.99	Altri beni materiali	9.388,00	10.440,86
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.310,71	103.190,81
	Totale immobilizzazioni materiali	3.484.903,99	3.508.680,14
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	1.061.955,03	1.087.926,12
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	1.061.955,03	1.087.926,12
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.061.955,03	1.087.926,12
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.546.859,02	4.596.606,26

H) Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, assolvono al compito di indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale.

Sono “indici” particolari previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi di governo locale e di controllo un indizio a livello statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale. Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, che evidenzia l'effettiva capacità di riscossione dell'ente (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate, misura molto significativa ed indicativa di eventuali criticità di gestione e del grado di attenzione a questi aspetti da parte del servizio finanziario e dei responsabili.

A titolo puramente informativo si evidenzia come una eventuale situazione di deficitarietà strutturale, se presente, possa ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario

P1	Indicatore 1.1. - Incidenza spese rigide-ripiano disavanzo-personale e debito su entrate correnti maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 – incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente – minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 – Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 10		NO
P4	Indicatore 10.3 – sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%	SI	
P5	Indicatore 12.4 – sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio maggiore del 1,20%		NO
P6	Indicatore 13.1 – Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%		NO
P7	Indicatore 13.2 – Debiti in corso di riconoscimento + Indicatore 13.3. Debiti riconosciuti ed in corso di finanziamento maggiore dello 0,60%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate minore del 47%		NO
Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'art. 242 comma 1 del TUEL			
Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie			NO

Situazione contabile del nuovo bilancio:

I) Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici di riferimento, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa nel rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*.

Gli stanziamenti del bilancio, continuano ad avere carattere autorizzatorio ed identificano il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere nel rispetto del *principio n.16 – della Competenza finanziaria*.

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili. Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito distinguendo la gestione di parte corrente dalla gestione degli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Gli stanziamenti, pertanto, sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, che di seguito viene nuovamente riproposto:

Equilibrio economico finanziario e vincoli pareggio di bilancio		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		350.000,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.013.668,38	1.013.670,88	1.018.170,88
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti	(-)	919.603,38	915.001,88	914.662,88
di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		34.078,33	34.079,30	34.079,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	94.065,00	98.669,00	103.508,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00

Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di queste due sezioni, così diverse per natura d'origine e

finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa *copertura*, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata) dove i criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

<i>Equilibrio economico finanziario spese d'investimento</i>		2024	2025	2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	50.000,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	50.000,00	0,00	0,00
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale (Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio finale (W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00

J) Previsioni di cassa

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, come previsto dai principi contabili, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti basandosi sull'andamento storico dei flussi ove disponibile sufficiente storicità di riferimento ed in funzione dei crono programmi di spesa

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto che segue riporta la situazione complessiva che evidenzia il pareggio obbligatorio relativo alle previsioni di competenza ed integrato con l'indicazione dei flussi di cassa previsti (incassi e pagamenti).

FONDO CASSA 2024	
Fondo di cassa iniziale (+)	350.000,00
Previsioni Pagamenti (-)	1.683.291,80
Previsioni Riscossioni (+)	1.546.618,43
Fondo di cassa finale presunto	213.326,63

Si espone la gestione dei flussi di cassa delle annualità precedenti:

Fondo cassa annualità precedenti	
Esercizio 2023	301.673,06
Esercizio 2022	352.933,87
Esercizio 2021	468.654,79
Esercizio 2020	280.953,64
Esercizio 2019	291.129,08

K) Spesa per il personale

L'individuazione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica (Giunta Comunale e Consiglio Comunale nelle diverse funzioni), mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

A tal fine è utile comunque evidenziare la composizione della "macro-struttura" dell'ente approvata con deliberazione della Giunta comunale n° 17 del 26 maggio 2023:

SETTORE	SERVIZIO	AREA (art.12 CCNL 2019/21)	N° POSTI		
			OCCUPATI	VACANTI	CONVENZIONE
1	amministrativo	Istruttore	1	0	
		Funzionario	1	0	
2	Demo anagrafico	Funzionario			
3	Scolastico	Funzionario			
4	Socio assistenziale	Funzionario			
5	Necroscopico e cimiteriale	Funzionario			
6	Cultura	Funzionario			
7	Polizia locale	Istruttore	0	1	1
8	Commercio	Istruttore			
9	Tecnico	Istruttore	0	1	
10	Tributi	Istruttore	0	1	1
11	Finanziario	Istruttore	1	0	

Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione, assunti a tempo indeterminato, così strutturata:

Cat.	Area	Elevata qualificazione	n°
D3	Funzionario	SI	1
C4	Istruttore	SI	1
C2	Istruttore	NO	1
Totale			3

Il cui servizio finanziario, composto da n° 1 unità, è gestito in forma associata con il Comune di Pezzana, con il Comune di Stroppiana capofila:

Cat.	Area	Elevata qualificazione	n°
C4	Istruttore	SI	1

I servizi tributario e polizia locale sono entrambi articolati con personale in convenzione, come di seguito specificato:

Cat.	Area	Elevata qualificazione	n°	Servizio	Comune capofila
C4	Istruttore	SI	1	Polizia locale	Motta dè Conti
C4	Istruttore	SI	1	tributi	Pezzana
Totale			2		

Per quanto concerne la programmazione dei fabbisogni del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii per il triennio 2023/2025 è soggetto ai vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità, con particolare riferimento alla seguente media del triennio 2011/2013:

	Media 2011/2013
Spese macroaggregato 101	231.029,92
Spese macroaggregato 103	0,00
Irap macroaggregato 102	15.501,69
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00
spese personale Unione Coser Bassa Vercellese (2008)	116.407,07
Altre spese: da specificare.....	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00
Totale spese di personale (A)	362.938,68
(-) Componenti escluse (B)	7.792,21
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	355.146,47
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562	

nonchè sulla base del dettato normativo previsto dall'art. 33 del D.Lgs 34/2019 e, in sua applicazione, il D.M. 17 marzo 2020 e la successiva circolare esplicativa del 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione:

<i>Dati ultimo rendiconto approvato</i>			
	<i>quota</i>	<i>Art.2,comma1 lett. A)</i>	<i>Art.2,comma1 lett. B)</i>
Spese personale macroagg. 101 e 104		110.374,38	
Spese personale CoSer macroagg.101	20,93%	69.126,38	
Media entrate ultimo triennio			771.695,02
Fondo crediti dubbia esigibilità			45.803,96
Totale		179.500,76	

Il valore soglia definito per fasce demografiche sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 1.999 abitanti, desumibile dal rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, non deve essere superiore al 28,6%:

	<i>Art.2,comma1 lett. B)</i>
Rapporto spesa personale/entrate correnti senza personale Coser	15,21%
Rapporto spesa personale/entrate correnti incluso personale Coser	24,73%

L'incremento annuale massimo per assunzioni di personale a tempo indeterminato, con riferimento alla spesa del personale registrata nel 2018, non dovrà essere in misura superiore al 35%, di cui al DPCM art.5, comma 1, tabella 2.

	<i>quota</i>	<i>Spese personale 2018 Rendiconto 2019</i>	<i>Massimo spendibile (35%)</i>
Spese personale		168.971,73	55.760,67
Spese personale CoSer	20,97%	69.886,19	23.062,44
Totale		238.857,92	78.823,11

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio.

Il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di

I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.